

COPIA
G. SERVICE

COMUNE DI MISILMERI	
★	03 APR. 2018 ★
PROT. N. 1860	CAT.
FASC.	RISP.

Avv. Michela Mazzola
Via Pasqualino Noto Lia,1
90121 Palermo
Tel 3205710513 Fax 0915078062
michela.mazzola@cert.avvocatitermini.it

ATTO DI CITAZIONE

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

I sig.ri Fontana Onofrio C.F. FNTNFR33T05F246T nato a Misilmeri il 05.12.1933 ed ivi residente in Via Nazionale n.317, Fontana Biagio C.F. FNTBGI6G273C nato a Palermo il 16.05.1963 e residente in Misilmeri Via Nazionale n. 315, Fontana Maddalena C.F. FNTMDL64L30F246W nata a Misilmeri il 30.07.1964 e residente in Ficarazzi Via Enrico Fermi n. 45, Fontana Paolo C.F. FNTPLA69R25G273B nato a Palermo il 25.10.1969 e residente in Misilmeri Via Nazionale n. 317, nella qualità di eredi legittimi della sig.ra Bruno Teresa C.F. BRNTRS31M41L916E nata a Villabate il 01.08.1931 e deceduta in Misilmeri il 25.10.2016, tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Pasqualino Noto Lia n.1 presso lo Studio dell'Avv. Michela Mazzola (C.F. MZZMHL80A47G273Q) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto, la quale, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14.5.2005 N. 80, dichiara che le comunicazioni possono essere fatte all'utenza fax 091490829 e mediante PEC: michela.mazzola@cert.avvocatitermini.it

CITA

IL COMUNE di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la casa comunale in Misilmeri Piazza Comitato, a comparire all'udienza che il Tribunale di Termini Imerese in persona del Giudice monocratico terrà il **25 luglio 2018** nei locali di sue ordinarie sedute, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis cpc, ore di rito, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc.

ESPONE

I. IN FATTO

1. Gli odierni attori sono eredi legittimi della sig.ra Bruno Teresa nata a Villabate il 01.08.1931 e deceduta in Misilmeri il 25.10.2016 (doc. 1);

Palermo
10/04

2. In data 02.02.2009, la sig.ra Bruno Teresa alle ore 18,00 circa, si trovava in Portella Di Mare (Misilmeri) durante la processione della "candelora", quando, mentre si accingeva a salire i gradini per accedere alla piazza XII Gennaio, improvvisamente rovinava per terra a causa del cattivo stato della pavimentazione di un gradino (come si evince dalle allegate riproduzioni fotografiche- doc.2);

3. A causa dell'occorso, l'odierna attrice veniva trasportata mediante ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Palermo, ove, giunta in codice di gravità «2-giallo», fu sottoposta a visita medica generica (*«Problema dichiarato: rif trauma cranio-facciale e toracico in seguito a caduta accidentale per strada. Anamnesi: riferita caduta accidentale riporta trauma cranio facciale con epistassi. Trauma contusivo toracico e dorsale. Nega altri traumi. Pz cardiopatica ed ipertesa in trattamento farmacologico. Esame Obiettivo: pz in atto vigile ed orientata, non segni neurologici acuti. Escoriazione piramide nasale»*), ad una radiografia della colonna cervico-dorsale e del torace con coste e sterno (*«esame eseguito in urgenza in paziente poco collaborante e incapace di assumere le posizioni idonee per le corrette acquisizioni radiografiche...per quanto possibile valutare non si apprezzano lesioni ossee traumatiche...»*), ad una TC encefalo (*«non ematomi intra ed extra assiale. Nulla di focale...non lesioni ossee tecali traumatiche. Ematoma subgaleale parietale posteriore mesiale sinistro. Non lesioni ossee traumatiche al massiccio-facciale; ematoma delle parti molli prevalentemente lungo la pinna nasale sinistra»*), nonché ad una consulenza specialistica ortopedica (*«politrauma contusivo»*).

Con la diagnosi di *«politrauma in ipertesa»*, la sig.ra Bruno fu pertanto dimessa, con la prescrizione di osservare un periodo di riposo assoluto per 4 giorni, assumere terapia medica a base di analgesici e crioterapia. A distanza di tre giorni, stante il progressivo acuirsi della sintomatologia algica al torace e al rachide, condizionante difficoltà respiratorie e deambulatorie, la Sig.ra Bruno fu trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ove fu sottoposta a visita medica generica, ad accertamenti laboratoristici, ad una Rx del torace con coste, che mostrò una *«frattura della terza e quarta costa a sinistra. Diffuso ispessimento delle pareti bronchiali e della trama interstiziale. Ili addensati e congesti. Ipodiafania basale sinistra verosimilmente pleurogena...»*, e ad una consulenza cardiologica.

Con la diagnosi di «*Dispnea e versamento pleurogeno*», la paziente fu dunque ricoverata presso il Reparto di Medicina 2 del medesimo nosocomio ove fu rivalutata («*Anamnesi: si ricovera paziente dal PS dove si era recata per il persistere da circa 24-48 ore di dispnea. In PS veniva eseguito Rx torace che mostra frattura 3°-4° costa di sinistra con versamento pleurico. Da segnalare in data 2.2.2009 trauma accidentale cranico e toracico che aveva motivato TAC encefalo negativa ed Rx torace negativa. Esame obiettivo...decubito obbligato...lieve dispnea a riposo...ecchimosi (illeggibile) bilaterale, sospetta frattura ossa nasali...ecchimosi di circa 3 cm in sede toracica superiore...rigidità nucale: SI'*») e sottoposta ad una TC del torace ed addome, che mostrò un «*ispessimento pleurico bilaterale con modico addensamento del parenchima adiacente, a carattere disventilatorio...sottile soffiatura fluida prevalentemente a sinistra...frattura arco medio della III costa sn ed infrazione della IV...alterazione morfostrutturale a carico di D3 ridotto in altezza e parzialmente deformato a cuneo anteriormente con retropulsione del muro posteriore per circa 4 mm...*», ad una RM del rachide cervico-dorsale, che confermò il «*...crollo e la deformazione a cuneo anteriore del soma di D3 che si presenta ridotto in altezza per avvallamento della limitante somatica superiore, che determina incremento della fisiologica lordosi dorsale; il soma di D3 è inoltre interessato da alterazione di segnale ipointensa in T1 e nettamente iperintensa nelle sequenze pesate in T2 con soppressione del segnale del grasso per edema della spongiosa e presenta inoltre retropulsione del muro posteriore per circa 4 mm con sfumata iperintensità in T2 del midollo in tale sede come per iniziale sofferenza...multiple ernie discali nel tratto C3-C6...*», nonché avviata ad una consulenza neurologica e ad una neurochirurgica, quest'ultima presso la Divisione di NCH dell'Ospedale Civico di Palermo («*...lesione fratturativa del corpo di D3...*»). Nei giorni successivi la paziente si mantenne pressoché stabile e fu sottoposta ad ulteriori accertamenti clinico-strumentali, tra cui una TC della colonna a strato sottile, una RM della colonna con mezzo di contrasto (13/02/2009 «*non significative variazioni dei quadri precedentemente descritti anche dopo i.v. di m.d.c. si conferma il crollo e la deformazione a cuneo anteriore del soma di D3 che appare ridotto in altezza per avvallamento della limitante somatica superiore...edema della spongiosa. Invariata la retropulsione del muro posteriore per circa 4 mm...midollo...sofferenza...lieve compressione sul midollo con l'obliterazione del grasso epidurale...*»), una consulenza

ortopedica (10/02/2009 «*paziente con frattura della vertebra D3 con interessamento del muro posteriore, frattura della III costa sinistra ed infrazione della IV costa, trauma cranio-facciale; sottile soffiatura fluida pleurica prevalentemente a sinistra...dolore alla palpazione in regione di D3 e in regione dei muscoli paravertebrali dorsali...dolore palpatorio all'emitorace sn dove si evidenziano ecchimosi. Pz con ecchimosi a farfalla facciale...riposo assoluto a letto...si reinvia al neurochirurgo per decidere l'eventuale necessità di stabilizzare la frattura vertebrale...EBPM per tutto il periodo dell'allettamento*») ed una neurochirurgica presso l'Ospedale Civico (20/02/2009 «*...in considerazione dell'età non si pone indicazione a trattamento chirurgico...*»).

La Sig.ra Bruno fu dimessa in data 20 febbraio 2009, con la prescrizione di terapia medica, riposo a letto con impiego di un busto rigido a tre punti per 40 giorni, nonché di sottoporsi ad un follow-up clinico-strumentale. Pertanto, come prescritto, la paziente espletò in data 14 marzo 2009 una RM dorsale di controllo, che evidenziò «*D3 si mostra schiacciata (tipo vertebra plana) con significativa riduzione dello spessore di circa 50-70% con retropulsione del muro posteriore che impronta il midollo nel cui contesto in atto non sembrano apprezzarsi aree di alterato segnale...persistono fenomeni di stabilizzazione ancora non definitivi...*».

4. Assistendosi ad un progressivo declino delle autonomie personali, in data 8 aprile 2009 la paziente presentò domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'invalidità civile, che le fu riconosciuta con diritto all'indennità di accompagnamento per «*impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*» su seduta del 9 ottobre 2009 per la diagnosi di «*esiti frattura traumatica D3 a notevole incidenza funzionale in soggetto con vasculopatia cerebrale, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito 2° tipo, FAP recidivante*» (obiettività clinica rilevata: «*discrete le condizioni generali, deambula a piccoli passi e con girello, porta busto ortopedico. Vigile, collaborante, disturbi della memoria*»).

5. Negli anni successivi la sig.ra Bruno subì un progressivo declino delle sue funzioni motorie, fino alla necessità nel 2013 di impiego di carrozzina di transito.

6. Come attestato dalla consulenza tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa Federica Conforti sulla base della documentazione medica che si produce (docc.3), la sig.ra Bruno, a seguito dell'occorso ha riportato esiti produttivi di un'invalidità permanente in riferimento al danno biologico in Responsabilità Civile pari nel complesso al **15%**, da

considerarsi compreso **tra il 65° e l'80° punto percentuale**, nel rispetto del principio della personalizzazione del danno, discendente da una valutazione multidimensionale del soggetto geriatrico (doc.4);

7. Con nota raccomandata a.r. del 29.01.2010 (doc.5) la sig.ra Bruno costituiva in mora il Comune convenuto, il quale in data 18.02. 2010 (doc.6) riscontrava la detta nota precisando che dal sopralluogo effettuato dal Personale del Comando di Polizia Municipale **"è stata accertata in Piazza XII gennaio la mancanza di un lampione da un palo dell'illuminazione e la mancanza di alcune mattonelle dall'ultimo gradino della scalinata sita nei pressi di detto palo";**

8. Successivamente l'attrice inviava ulteriori note le quali venivano riscontrate dal Comune di Misilmeri ed inoltrate da quest'ultimo alla compagnia assicuratrice dell'ente pubblico (doc.7);

9. Con nota del 28.04.2017 (doc.8) gli odierni attori n.q. di eredi della sig.ra Bruno costituivano in mora il Comune convenuto il quale trasmetteva la detta nota alla compagnia assicuratrice Unipolsai assicurazioni s.p.a.;

10. Con nota del 21.06.2017 (doc.9) gli attori invitavano il Comune di Misilmeri alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 3 L. 162/2015, pur tuttavia anche tale missiva, nonostante il riscontro dell'ente pubblico, non sortiva l'esito sperato costringendo gli odierni attori ad adire codesta autorità giudiziaria al fine di tutelare i loro diritti.

MOTIVI

Sulla responsabilità del Comune di Misilmeri per i danni subiti dall'attrice a causa della mancata o omessa manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La presenza di una non visibile irregolarità del manto stradale concreta pacificamente una responsabilità in capo alla p.a. proprietaria, colpevole di non essersi attivata ai fini dell'eliminazione di una fonte di pericolo per gli utenti della strada.

Quanto appena detto appare tanto più vero se si considera che gli utenti delle pubbliche vie, destinate per loro natura alla circolazione – a piedi o su mezzi di trasporto – si attendono che le stesse siano costantemente oggetto di manutenzione, sì da evitare che siano fonti di danno alla loro integrità personale, o, anche, a beni di loro proprietà.

Secondo l'art. 2051 c.c. ("*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*") i requisiti della responsabilità del danno cagionato da cosa in custodia sono: essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa; l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi; (Cass. 20 maggio 1998 n. 5031).

Pertanto, perché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno sia originato dalla cosa in se, il fatto stesso che l'evento dannoso si sia verificato, basta, infatti, a provare l'oggettiva pericolosità delle precarie condizioni del manto stradale (causa della rovinosa caduta) che, quindi, non erano idonee a consentire il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza.

Nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. come anzidetto è sufficiente dimostrare l'esistenza del rapporto soggetto - cosa - danno, vertendosi, in ipotesi, di responsabilità presunta *iuris tantum*, rispetto alla fattispecie di generica responsabilità ex art. 2043 c.c..

Quindi, spostando il discorso sul piano del nesso causale, se è vero che si ha responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il danno si verifichi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa (Cass. Cass. 20 maggio 1998,), il custode deve attivarsi perché la res, proprio nella sua normale interazione con il contesto circostante, non abbia a causar danni.

A nulla servirebbe invocare, per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., l'incontrollabilità dello stato della via in questione stante la vastità della rete stradale, e ciò a mente delle seguenti, ulteriori, considerazioni.

Si pensi che la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. persino alle autostrade, e ciò in considerazione che all'ente proprietario non è impedita « . . . la possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti . . . »

Così pure la giurisprudenza la quale afferma costantemente che il controllo continuativo delle condizioni dei beni demaniali rientra negli obblighi (istituzionali) di manutenzione ordinaria, dai quali l'ente locale non può esimersi, ciò in quanto il

subito dall'attrice, sussiste sia il carattere oggettivo della non visibilità che quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo.

Il dislivello del gradino era oggettivamente non visibile all'attrice, considerata l'ora in cui si è verificato il sinistro e la mancanza di idonea illuminazione in loco, per di più tutto ciò viene maggiormente rafforzato dal fatto che in prossimità della buca non viera alcuna segnaletica volta ad avvertire il soggetto del imminente pericolo.

Per lo stesso motivo il pericolo non era prevedibile in quanto tutti gli utenti delle pubbliche vie confidano nel fatto che esse siano oggetto di continua manutenzione da parte degli enti preposti e la presenza di lavori o anomalie del manto stradale devono pertanto essere sempre segnalate (Cass. N.11709 del 20.05.2009).

La responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2043 si ritiene, pertanto, sussistente in virtù della presunzione di legittimità che sottende l'azione amministrativa degli enti pubblici in generale.

Sulle lesioni subite dalla sig.ra Bruno Teresa

La quantificazione del danno tiene conto della relazione redatta, su incarico di parte attrice, dal Dott.ssa Federica Conforti che qui si intende richiamata e trascritta, con la descrizione analitica delle lesioni, del loro decorso e degli accertamenti sanitari a cui si è sottoposto l'attore.

Il consulente di parte dopo avere verificato il nesso di causalità tra le predette lesioni ed il sinistro per cui è causa tenuto conto della documentazione prodotta, considerando il tipo di lesioni nonché le terapie che si sono rese necessarie per il trattamento: ha valutato LA DURATA DEL un'INABILITÀ TEMPORANEA di **100 giorni**, in cui possiamo distinguere una prima fase d'INABILITÀ ASSOLUTA di **giorni 60**, durante i quali la Sig.ra Bruno si mantenne in riposo assoluto con impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni e comprensivo dei 15 giorni di ricovero ospedaliero, seguita una seconda fase d'INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE progressivamente decrescente e mediamente valutabile al **50%**, pari a **giorni 40**.

Ha ritenuto, inoltre, che la sig.ra Bruno abbia riportato esiti produttivi, in via diretta ed esclusiva, di un'invalidità permanente in riferimento al danno biologico in Responsabilità Civile pari nel complesso al **15%**, da considerarsi compreso **tra il 65° e l'80° punto percentuale**.

progresso tecnologico predispone, oggi, gli strumenti di verifica più idonei ad evitare insidie.

Infatti, escluse le ipotesi di insidia che si vengano a creare improvvisamente, è molto più che prevedibile che su strade che non siano oggetto di manutenzione neppure periodica si verificino danni.

È pacifico, pertanto che su ogni via pubblica vi è sempre la possibilità per l'ente proprietario di esercitarvi la dovuta custodia, costituente un titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c.

A ciò si aggiunga che il Comune convenuto con nota del 18.02. 2010 ha precisato che dal sopralluogo effettuato dal Personale del Comando di Polizia Municipale "è stata accertata in Piazza XII gennaio la mancanza di un lampione da un palo dell'illuminazione e la mancanza di alcune mattonelle dall'ultimo gradino della scalinata sita nei pressi di detto palo" con ciò riconoscendo l'effettiva situazione di pericolo determinata dall'omessa manutenzione dell'area comunale.

Sulla responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c

La responsabilità del detto Comune si configura altresì ai sensi dell'art. 2043 c.c., il quale in ossequio al principio del *neminem laedere*, dispone che: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno" e nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti soggettivi ed oggetti richiesti dallo stesso articolo per la configurabilità del diritto dell'attore a richiedere il risarcimento del danno subito.

Il richiamato principio del *neminem laedere* obbliga altresì la Pubblica Amministrazione, all'osservanza di dette regole, al fine di impedire che la strada aperta al pubblico costituisca per l'utente un'insidia (Cass. 26997/2005) cagionando al medesimo un danno ingiusto.

Presupposto essenziale per l'applicazione della norma in questione è la sussistenza della cosiddetta " insidia o trabocchetto stradale", cioè una situazione di pericolo occulto caratterizzato dalla non visibilità, non prevedibilità e non evitabilità.

Nel caso di specie, con riferimento alla mancanza di un'idonea illuminazione ed al cattivo stato di manutenzione del gradino della scalinata che hanno causato il danno

Sulla Quantificazione del danno da lesioni

DANNO BIOLOGICO

Per la quantificazione del danno biologico si chiede che il Giudice applichi i criteri equitativi elaborati dalla Giurisprudenza di merito, sulla base di quanto accerterà il designando CTU. Al danno Biologico va aggiunto l'indennizzo per i giorni di Invalità Temporanea Assoluta (ITT) e per quella Relativa (ITP), il danno morale (con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico) oltre le eventuali spese mediche sostenute e da sostenere, da quantificare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione.

La quantificazione del danno non patrimoniale, pari ad Euro 70.000,00 è stata effettuata sulla base della documentazione medica che si produce e di quanto stabilito dalla TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al D.M. 15/6/2012 e con riferimento ai baremes adottati dalla SIMLA (M. Bargagna, M. Canale et al, *Guida orientativa per la valutazione del danno biologico*, Giuffrè editore, 2001) (F. Buzzi e R. Domenici, *Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico*, Giuffrè editore, 2016), voci rispettivamente «*Rachide dorsale: interessamento di una sola vertebra; 3-6%*» e «*Esiti di fratture costali multiple consolidate con sintomatologia algica; ≤5%*» e «*Rachide dorsale: esiti di frattura vertebrale – Classe III: 11-18%*» e «*Esiti di fratture costali multiple (eventualmente protesizzabili) in relazione all'entità della sintomatologia dolorosa distrettuale; 3-10%*», in piena armonia con il principio della personalizzazione del danno¹, tenuto conto delle sfavorevoli ripercussioni funzionali sia sull'autonomia deambulatoria, che su quella personale, familiare e relazionale della paziente.

DANNO MORALE

Va liquidato con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico;

¹ Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 26590, 17/12/2014 «*Il risarcimento del danno deve essere personalizzato, al fine di offrire una risposta adeguata e soddisfacente rispetto alla lesione di beni giuridici preminenti, quali la vita e la salute, e nel raggiungere l'integrale riparazione del danno può discostarsi dalle indicazioni contenute nelle tabelle giudiziali nella legislazione in materia.*»

Il danno biologico preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità "permanente", sia quello da invalidità temporanea.

Nel caso di specie tenendo conto dell'entità delle lesioni sofferte dall'attrice, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata della invalidità temporanea, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/2 del danno biologico.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" da alcuni definiti pure "moratori" ancorchè le differenze terminologiche, per quel che qui ci riguarda, sono indifferenti.

Tali interessi vanno calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) comportando, tale criterio, un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo e quindi più favorevole ai convenuti. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Per quanto premesso gli attori come sopra rappresentati e difesi chiedono che

VOGLIA IL TRIBUNALE

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

NEL MERITO

- ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri è responsabile del sinistro per cui è causa in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- in subordine ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri è responsabile del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro la sig.ra Bruno Teresa ha subito un danno morale;
- ritenere e dichiarare che la sig.ra Bruno Teresa ha riportato postumi invalidanti pari al **15%**, da considerarsi compreso tra il 65° e l'80° punto percentuale, nel rispetto del principio della personalizzazione del danno, discendente da una valutazione multidimensionale del soggetto geriatrico oltre ad una ITA in complessivi giorni 60 E AD UN'INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 50% IN COMPLESSIVI giorni 40;
- e per l'effetto condannare il convenuto Comune di Misilmeri in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore degli attori nella qualità di eredi legittimi della sig.ra Bruno Teresa, ciascuno in proporzione alla quota spettantegli, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale (biologico, spese mediche e morale) come meglio specificato nella parte motiva della presente citazione nella misura di €. 70.000.00, - o in quell'altra che il Giudice riterrà di giustizia sulla base di quanto accerterà il nominando CTU; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.
- con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:


Nominare C.T.U. medico legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attrice, il grado dell'invalidità permanente, della temporanea totale e di quella parziale nonché l'ammontare delle spese mediche sostenute e la congruità di quelle sostenute.

Con riserva di esperire tutti quei mezzi istruttori che si renderanno necessari durante il corso del giudizio.

Si producono i documenti sopra richiamati con la medesima numerazione d'indice.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 3° L. 488/99, gli attori dichiarano che il valore della domanda è pari ad €. 70.000,00.

Palermo 14 marzo 2018

Avv. Michela Mazzola


PROCURA ALLE LITI

I sig.ri Fontana Onofrio C.F. FNTNFR33T05F246T nato a Misilmeri il 05.12.1933 ed ivi residente in Via Nazionale n.317, Fontana Biagio C.F. FNTBGI6316G273C nato a Palermo il 16.05.1963 e residente in Misilmeri Via Nazionale n. 317, Fontana Maddalena C.F. FNTMDL64L70F246A nata a Misilmeri il 30.07.1964 e residente in Ficarazzi Via Enrico Fermi n. 45, Fontana Paolo C.F. FNTPLA69R25G273B nato a Palermo il 25.10.1969 nella qualità di eredi legittimi della sig.ra Bruno Teresa nata a Villabate il 01.08.1931 e deceduta in Misilmeri il 25.10.2016 conferiscono ampio mandato all'Avv. Michela Mazzola di rappresentarli e difenderli nel procedimento di risarcimento del danno di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, nonché in quelle eventuali di opposizione, di esecuzione e di eventuale opposizione ad esecuzione.

Le conferiscono ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa o eccettuata comprese quelle di transigere, conciliare e quietanzare la lite di cui alla presente controversia, proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami, appelli, chiamare in causa terzi in causa ex art. 106 c.p.c., di estendere ed accettare il contraddittorio con le altre parti del giudizio, conferendogli la facoltà di proporre domande e istanze nuove, deferire interrogatorio e di riferire giuramento decisorio, fare istanza per sequestro giudiziari o conservativi, con facoltà di nominare altresì, altri Avvocati e Procuratori con pari poteri.

Ratificano sin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituiti e degli altri da Lei nominati. Resi edotti, e chiaramente informati dei loro diritti ex D.lgs n. 196/03 e succ. mod. e che il trattamento dei dati avverrà solo esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, prestano completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13/23 del D.Lgs n. 196/03 all'utilizzo ed al trattamento dei loro dati personali.

Prestano, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici nello studio legale degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

Dichiarano di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiarano, altresì, di aver ricevuto dal predetto avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, l'informativa di cui all'articolo 2, comma 7, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, relativa alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi contemplato e disciplinato e con la quale sono stato reso edotto dei casi in cui lo stesso è obbligatorio.

Dichiarano di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiscono, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.


Eleggono domicilio presso e nel Suo studio di Palermo Via Lia Noto Pasqualino n. 1.

Palermo 29.12.2017

Leontina Ousino
Antonina Biagio
Francesca Maddalena
Leontina Tosto

Vere ed autentiche le superiori firme

Avv. Michela Mazzola



Reg. 0/2018 Modello A

Cron.2799 - 1/1

Richiedente MAZZOLA AVV MICHELA

Relazione di notificazione

> sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

MAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Sup. gest. estere al giudice Maria Andriano

apace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI *03/04/18*

L'Ufficiale Giudiziario DAMATA VINCENZO

atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI.

[] 139 c.p.c. Firma:

[] per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

[] 160 c.p.c.

[] per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

viso Spedito con Racc. n. _____

MISILMERI il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

MISILMERI il _____

MISILMERI il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,55
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,38

Data rich. 03/04/18
Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Reg. 0/2018 Modello A

Cron.2799 - 1/1

Richiedente MAZZOLA AVV MICHELA

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

inf. essere esibite al genitore Maria Aruffo

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI *03/04/18*

L'Ufficiale Giudiziario DAMATA VINCENZO

Atto notificato ai sensi dell'art. _____

139 c.p.c. Firma: _____

660 c.p.c. _____

Avviso Spedito con Racc. n. _____

MISILMERI il _____

Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curato in deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,55
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,38

Data rich. 03/04/18
Funz.Unep/Uff.Giud. _____